



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 62

PROT. N. 0018015

SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: *ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA VEICOLARE IN VIA A. MANZONI, TRA L'INGRESSO AL PARCHEGGIO INTERRATO DI PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II E VIA MONTE GRAPPA, FINALIZZATO A RENDERE L'INGRESSO E L'USCITA DEGLI STUDENTI PRESSO LA SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII DI VIA A. MANZONI N. 5, IN MODO REGOLARE E SICUREZZA, DATA LA PANDEMIA DA COVID-19.*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che

- l'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", nello specifico art. 1, p.to 1), obbliga il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Considerato che nell'ambito dell'anno scolastico 2020-2021, presso la scuola media Giovanni XXIII di via A. Manzoni n. 5, valutato l'edificio scolastico nella sua struttura ed ubicazione, nonché il numero di alunni, loro accompagnatori e non riuscendo a garantire pertanto il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di istituire il divieto di transito e sosta veicolare in via A. Manzoni, tra l'ingresso al parcheggio interrato di piazza Papa Giovanni Paolo II e via Monte Grappa, al fine di rendere l'ingresso e l'uscita da scuola degli studenti in modo regolare e in sicurezza.

Ritenuto pertanto opportuno e necessario regolamentare adeguatamente la viabilità della suddetta via e delle

aree interessate, al fine di consentire l'ingresso a scuola degli studenti in modo regolare e soprattutto in sicurezza.

Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s. m. ed i.

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, in forza del Decreto Sindacale n. 2 del 21.5.2019, con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

o r d i n a
nell'ambito dell'ingresso e dell'uscita dalla scuola Giovanni XXIII

- 1) **dal 16/9/2020 al 25/9/2020 dalle 7,45 alle 8,15 e dalle 11,45 alle 12,15 e dal 28/9/2020 sino al rientro delle regolari condizioni di sicurezza, dalle 7,45 alle 8,15 e dalle 13,45 alle 14,15,**
 - l'istituzione temporanea del divieto di transito e sosta veicolare in via A. Manzoni, tra l'ingresso al parcheggio interrato di piazza Papa Giovanni Paolo II e via Monte Grappa, opportunamente individuato dalla segnaletica mobile verticale ed entro i termini temporali prescritti dal Nuovo Codice della Strada;
- 2) la rimozione coatta, ove necessario nei giorni, nei luoghi e negli orari indicati, dei mezzi eventualmente presenti che creino intralcio all'ingresso e all'uscita da scuola degli studenti in modo regolare e in sicurezza,

d i s p o n e

- che il Settore Lavori Pubblici provveda all'installazione dell'opportuna segnaletica di avviso e prevista dal Nuovo Codice della Strada;
- di notificare copia della presente ordinanza agli utenti della strada, mediante affissione della stessa in prossimità dell'ingresso al parcheggio interrato di piazza Papa Giovanni Paolo II e di via Monte Grappa, nonché lungo la viabilità interessata;
- di provvedere all'esecuzione della presente ordinanza da parte della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si informa che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Arch. Raffaele Fiorelli.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte o, in alternativa, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del Nuovo Codice della Strada.

Pianezza, li 16/09/2020



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FIORELLI Arch. Raffaele

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Raffaele Fiorelli", written over a horizontal line.